



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 105

DISEGNO DI LEGGE di iniziativa della Giunta regionale
(DGR 16/DDL del 28 luglio 2026)

MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 38 "PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 'NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE'"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 30 luglio 2026.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 38 "PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 'NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE'"

Relazione:

In attuazione della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 'Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe'" la Regione del Veneto partecipa, per il tramite di Veneto Sviluppo S.p.A., a Finest S.p.A. per circa il 20,438 per cento del capitale sociale. La società, partecipata anche da Friulia S.p.A. (finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia), dalla Provincia autonoma di Trento e da Simest S.p.A. oltre che da altri soci, è preposta al sostegno di investimenti effettuati da imprese del Triveneto (prevalentemente del Veneto) in Paesi dell'Europa centro orientale, dei Balcani e del Mediterraneo (Nord Africa più Francia e Spagna).

Finest S.p.A., da qualche tempo, sta registrando un rallentamento degli investimenti nei Paesi sopra indicati che, conseguentemente, stanno determinando una situazione di progressivo incremento della liquidità che appare eccedente rispetto ai fabbisogni dei progetti di investimento caratteristici della società.

Questa circostanza ha suggerito ai soci di procedere al prelievo dalla società delle disponibilità liquide "in eccesso", attraverso la distribuzione di un "maxi dividendo" (pari complessivamente a 10,7 milioni di euro, di cui 2,19 milioni di euro di competenza Veneto Sviluppo S.p.A.) e successivamente, per ciascun socio, alla individuazione delle modalità di utilizzo di dette risorse.

Finest S.p.A., al fine di poter ampliare la propria operatività, ha elaborato un progetto denominato "Programma investimenti aggiuntivi" - per consentire alle imprese di investire nei Paesi del resto del mondo - che prevede una serie di iniziative da realizzarsi a valere su una provvista finanziaria differente da quella costituita dai contributi assegnati dallo Stato alle regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 19/1991. Per questo motivo Finest S.p.A., nell'assemblea straordinaria dell'8 giugno 2026 ha approvato alcune modifiche statutarie e un aumento di capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per complessivi 10.460.261,30 euro da offrire in opzione agli azionisti mediante l'emissione di 202.522 nuove azioni correlate di categoria «Alfa», ai sensi dell'articolo 2350 del codice civile, al valore nominale di 51,65 euro per azione e con un sovrapprezzo di 1,17 euro. Si ricorda che l'emissione di azioni correlate prevede, a differenza del "patrimonio destinato", la sola segregazione contabile di dette azioni rispetto all'intero capitale. Si evidenzia che tali azioni sono caratterizzate da "diritti amministrativi" rappresentati dal diritto di voto pieno e da "diritti patrimoniali" correlati ai risultati della nuova progettualità, dei quali beneficeranno solamente gli azionisti sottoscrittori di tale categoria di azioni, a condizione comunque che la società non sia in perdita e nei limiti degli utili risultanti dal bilancio di Finest S.p.A.

Il valore di emissione delle nuove azioni, complessivamente pari a 52,82 euro per azione, si conferma coerente con il valore unitario determinato sulla base del patrimonio netto della società al 31 dicembre 2025.

Il settore oggetto di correlazione sarà identificato, in prima battuta, pertanto, dalla liquidità apportata dagli azionisti sottoscrittori e successivamente dalle partecipazioni acquisite, dai finanziamenti erogati e dalle obbligazioni sottoscritte, unitamente agli elementi derivanti dalla successiva gestione di tali interventi (risultati della gestione).

Le caratteristiche del “Programma investimenti aggiuntivi” sono le seguenti:

Tipologia degli interventi:

- a) partecipazione in società estere - già costituite o da costituire;*
- b) finanziamento soci alle società estere partecipate ai sensi della precedente lettera a).*

Competenza territoriale:

i Paesi in cui le imprese partecipate possono avere la propria sede legale sono quelli diversi dai Paesi o ambiti territoriali di cui all’articolo 1, comma 1, e all’articolo 2, comma 9 bis, della legge 19/1991.

Caratteristiche delle imprese proponenti e dei progetti eligibili:

- 1) l’impresa che propone a Finest S.p.A. l’investimento estero deve avere organizzazione operativa nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto o Trentino-Alto Adige;*
- 2) l’impresa proponente deve presentarsi con una posizione e con un piano di sviluppo prospettico (per mercato, prodotto, tecnologia, organizzazione) che consenta ragionevoli aspettative di successo;*
- 3) le risorse apportate al settore da parte del socio di maggioranza Friulia S.p.A. saranno investite esclusivamente a sostegno di progetti promossi da imprese aventi organizzazione operativa nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia e che prevedano il coinvestimento - in Italia o all’estero - di Friulia S.p.A.;*
- 4) le risorse apportate al settore da parte del socio Veneto Sviluppo S.p.A. saranno investite esclusivamente a sostegno di progetti promossi da imprese aventi organizzazione operativa nel territorio della Regione del Veneto;*
- 5) analogamente, le risorse apportate da parte degli altri soci potranno essere investite in coerenza rispetto all’origine territoriale delle stesse secondo quanto indicato da ciascun socio all’atto della sottoscrizione delle azioni di categoria «Alfa».*

Rating progetto:

ai fini della realizzazione del progetto, Finest S.p.A. verificherà che il rating rinveniente dal bilancio della singola società proponente - o su base consolidata, ove disponibile - validato con il metodo di calcolo ModeFinance dovrà risultare almeno pari alla classe “B+” (“azienda sana, con un equilibrio economico-finanziario buono ma leggermente più sensibile a congiunture avverse”) prima dell’operazione di intervento o, in alternativa, dovrà essere previsto un miglioramento atteso almeno pari alla classe “B+” entro i primi due anni di piano.

Importi e durate:

- a) massima quota di partecipazione e durata dell’intervento: ciascuna partecipazione non può superare la misura del 35 per cento del capitale della società estera di cui Finest S.p.A. venga a far parte, tenuto conto anche delle quote eventualmente detenute direttamente da Friulia S.p.A. Le partecipazioni acquisite*

hanno carattere temporaneo e il loro smobilizzo avrà luogo, di norma, entro dieci anni dalla loro acquisizione. In relazione a particolari esigenze le quote di partecipazione potranno essere detenute anche per un periodo superiore;

b) massimo importo di finanziamento soci e durata dell'intervento: i finanziamenti soci non potranno superare il valore del 50 per cento dell'investimento totale effettuato dall'impresa estera partecipata. La durata del finanziamento non può in ogni caso superare la durata della partecipazione;

c) entità dell'investimento di Finest S.p.A.: tra i 500 mila e i 2 milioni di euro da intendersi complessivamente per tutte le forme tecniche di intervento attuabili (partecipazione e finanziamento soci) nei confronti di una singola società (o gruppo ove esistente).

In conclusione l'ampliamento dell'operatività di Finest S.p.A. appare rispondente ai cambiamenti geo-strategici ed economici in corso a livello globale e pertanto la provvista dedicata alle nuove attività in relazione ai Paesi di intervento non contemplati dalla legge 19/1991 potrà, nel corso dei prossimi anni, aumentare con l'apporto di risorse da parte dei soci o della società, fornendo nuove prospettive di sviluppo internazionale alle imprese del Nord-est e in particolar modo alle imprese venete.

MODIFICA ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1991, N. 38 "PROVVEDIMENTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19 'NORME PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, DELLA PROVINCIA DI BELLUNO E DELLE AREE LIMITROFE'"

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 'Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe'".

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38, sono aggiunti i seguenti:

"4 bis. La società può inoltre partecipare, in via temporanea, con quote di minoranza, a società estere aventi sede in Paesi o ambiti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 9 bis, della legge 19/1991, nonché concedere alle stesse finanziamenti dei soci o altri strumenti finanziari utilizzando fondi messi a disposizione per tale scopo con risorse diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 19/1991.

4 ter. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 bis, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite Veneto Sviluppo S.p.A. di cui alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.", a uno o più aumenti di capitale della società mediante emissione di azioni correlate di cui all'articolo 2350, comma 2, del codice civile, fino all'importo di euro 20.000.000,00."

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica all'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38 "Provvedimenti in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 'Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe'"	5
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	5
Art. 3 - Entrata in vigore.....	5